



Cannoni in miniatura atti al tiro a salve



Definizione:	sono considerate armi da fuoco ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a LArm (dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi)
Acquisizione:	mediante contratto e comunicazione all'ufficio delle armi cantonale*
Vendita a titolo professionale:	da parte di commercianti titolari di una patente di commercio di armi da fuoco
Importazione da parte di privati:	mediante autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero rilasciata dall'Ufficio centrale Armi
Importazione a titolo professionale:	mediante autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni oppure mediante autorizzazione specifica
Esportazione da parte di privati:	mediante bolletta di scorta dell'Ufficio centrale Armi (per Stati Schengen) oppure mediante autorizzazione d'esportazione rilasciata dalla SECO (per Stati non associati a Schengen)

* I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d'acquisto di armi (art. 10 cpv. 2 LArm; RS **514.54** nonché art. 21 OArm; RS **514.541**).

Esportazione a titolo professionale:	mediante bolletta di scorta dell'Ufficio centrale Armi (per Stati Schengen) oppure mediante autorizzazione d'esportazione rilasciata dalla SECO (per Stati non associati a Schengen)
Carta europea d'arma da fuoco:	iscrizione possibile nella categoria D
Porto d'armi:	non occorre, poiché l'arma non è adeguata a fornire protezione
Osservazioni:	la polvere per cannoni è soggetta alla Legge federale sugli esplosivi e alle prescrizioni in materia